



**CONTRATTO
DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "PREMANA"**



Tra
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco
con sede in Via Tonale, 28 - Lecco
CF/P.IVA 02105990135
in persona del suo legale rappresentante
(qui di seguito denominata "Licenziante")

e

.....
con sede in.....
.....
CF/P.IVA.....
in persona del suo legale rappresentante
(qui di seguito denominata "Licenziatario")

in seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

- (a) che il Licenziante è titolare del sopra riprodotto Marchio "Premana (figurativo)" per i prodotti delle classi 7 e 8 della Classificazione internazionale di Nizza (in seguito "Marchio");
- (b) che l'uso del Marchio è disciplinato dal "Regolamento d'uso del marchio Premana (figurativo)" e dalle annesse Specifiche Tecniche, tutti riportati all'allegato 1 del presente contratto (in seguito il "Regolamento");
- (c) che il Licenziatario ha presentato domanda di concessione della presente licenza d'uso del Marchio per gli articoli da taglio specificati nella domanda, dichiarando di possedere i requisiti e di assumere gli impegni previsti nel Regolamento e nel presente contratto di licenza;

Tutto ciò premesso,

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

**Art.1
Prodotti Licenziati**

Il presente contratto ha per oggetto i seguenti prodotti (in seguito "Prodotti Licenziati"): _____

Art.2

Requisiti per l'ammissione all'uso del Marchio

2.1. Il Licenziatario dichiara di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione all'uso del Marchio previsti all'art. 4 del Regolamento, ossia:

- (a) di essere impresa iscritta al Registro delle imprese secondo la normativa vigente;
- (b) di svolgere nel Comune di Premana le lavorazioni che determinano l'Origine in Premana dei Prodotti Licenziati;
- (c) di avere verificato con appositi test la conformità alle Specifiche Tecniche dei Prodotti Licenziati.

2.2. Egli dichiara, inoltre, di impegnarsi a:

- (a) usare il Marchio solo in relazione ai Prodotti con Origine in Premana realizzati secondo le Specifiche Tecniche previste nei disciplinari allegati al Regolamento d'uso del Marchio e,
- (b) rispettare il presente contratto ed il relativo Regolamento.

Art. 3

Regolamento d'uso del marchio

3.1. Il Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto: pertanto, ogni riferimento al "contratto" nella presente scrittura si intende comprensivo delle previsi

oni del Regolamento. Salvo diversa indicazione, le definizioni utilizzate nel presente contratto hanno il significato specificato nel Regolamento. La riproduzione più o meno integrale nel presente contratto di disposizioni del Regolamento non costituisce una limitazione all'applicabilità delle restanti previsioni del Regolamento.

3.2. Tenuto conto che gli sviluppi del contesto economico e delle strategie di settore potrebbero richiedere un aggiornamento del Regolamento, la CCIAA di Lecco avrà il diritto, in qualsiasi momento, di modificare a propria discrezione le previsioni del Regolamento nei confronti della generalità dei Licenziatari con provvedimento dei propri organi direttivi, senza che ne derivi responsabilità alcuna nei confronti dei Licenziatari. Le modifiche diventeranno efficaci all'atto della pubblicazione con mezzi idonei a portarle a conoscenza del pubblico dei Licenziatari o, in mancanza, all'atto del ricevimento della comunicazione individuale inviata dalla CCIAA di Lecco al Licenziatario. Il Licenziatario, in ogni caso, in seguito all'avvenuta pubblicazione o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione, avrà facoltà di recesso dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla CCIAA di Lecco, entro un termine ragionevole, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Concessione della licenza

4.1. Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, la licenza d'uso non esclusiva del Marchio per contraddistinguere i Prodotti Licenziati, alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel relativo Regolamento.

4.2. Il Licenziatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà abbinare al Marchio i propri marchi o segni distintivi, sempre che non ne derivi pregiudizio per l'immagine del Licenziante o inganno per il consumatore.

4.3. Come previsto nel Regolamento, il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti Licenziati, ossia Prodotti con eguali requisiti di Origine in Premana e di Specifiche Tecniche corrispondenti a quelli a cui sono tenuti anche gli altri Licenziatari, e non potrà farne uso in relazione a prodotti diversi dai Prodotti Licenziati. E', comunque, vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei Prodotti Licenziati contraddistinti dal Marchio.

4.4. Il presente contratto intende valorizzare la cultura industriale del distretto di Premana, promuovere la qualità delle produzioni ed evitare usi decettivi o non conformi del Marchio e, pertanto, non comporta

limitazioni di alcun tipo alla libertà imprenditoriale del Licenziatario con riguardo, a titolo esemplificativo, a territori, clientela, prezzi e condizioni di vendita, libera circolazione dei Prodotti contraddistinti dal Marchio o altre scelte imprenditoriali, che rientrano tutte nella piena discrezionalità e responsabilità del Licenziatario.

Art. 5
Controlli

Il Licenziatario si impegna a consentire al Licenziante ed a Lariodesk, anche attraverso terzi da essi incaricati, con adeguato preavviso e secondo i dettagli da definirsi con il Licenziatario, i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del contratto di licenza e del relativo Regolamento. L'eventuale rifiuto da parte del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione del contratto e comporta, tra l'altro, l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 10 del Regolamento.

Art. 6
Corrispettivo

6.1. A titolo di corrispettivo per la concessione della presente licenza, il Licenziatario si impegna a corrispondere al Licenziante la somma forfettaria iniziale di Euro più IVA entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

6.2. Inoltre, per ciascun anno di durata del presente contratto, il Licenziatario si impegna a corrispondere al Licenziante la somma forfettaria anticipata annuale di Euro più IVA entro i trenta giorni dall'inizio di ciascun anno contrattuale, ad eccezione del primo anno per il quale non sono dovuti ulteriori corrispettivi oltre a quello previsto al punto precedente.

Art. 7
Responsabilità

7.1. La CCIAA di Lecco, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti del Licenziatario per cause di:

- (a) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di Marchio,
- (b) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.

7.2. Il Licenziatario assume ogni responsabilità per i Prodotti Licenziati, compresa, a titolo esemplificativo, quella relativa alla loro progettazione, fabbricazione, marcatura, etichettatura, uso, promozione, distribuzione, vendita e conformità alle norme di legge in vigore, e si impegna pertanto a manlevare e a tenere la CCIAA di Lecco indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.

7.3. Il Licenziatario si impegna, inoltre, a manlevare e a tenere il Licenziante indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti degli acquirenti dei Prodotti Licenziati e di eventuali altri aventi causa del Licenziatario derivante dalla violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.

Art. 8
Conciliazione ed arbitrato

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto e dal relativo Regolamento al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto e del relativo Regolamento o in relazione agli stessi, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

Art. 9
Norme applicabili

9.1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni precedente accordo avente ad oggetto l'uso del Marchio.

- 9.2. Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrale dello stesso.
- 9.3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, comprensivo del Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.
- 9.4. Fatte salve le previsioni dell'articolo 3.2, ogni modifica del presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti, a pena di nullità.

Lecco, li

Il Licenziante

.....
(Firma)

Il Licenziatario

.....
(Firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss. codice civile si approvano specificatamente gli articoli 3.2, 5, 7.1, 7.2., 7.3, 8 e 9.4 sopra riportati nel presente contratto, nonché gli articoli 5.5, 6.3, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 11.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14 e 15.4 del sopra citato Regolamento d'uso del Marchio.

Il Licenziante

.....
(Firma)

Il Licenziatario

.....
(Firma)

Allegato 1

Regolamento d'uso del Marchio Premana (figurativo)



Camera di Commercio
Lecco



**Regolamento d'uso
del Marchio Collettivo di Qualità
“Premana”**

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

PREMANA (FIGURATIVO)

Il distretto di Premana è l'espressione di una secolare cultura tecnico produttiva nella lavorazione dei prodotti da taglio. Il marchio collettivo "Premana (figurativo)" intende valorizzare questo importante patrimonio storico, culturale e produttivo.

Art. 1 – Marchio Premana (figurativo)

Il marchio "Premana (figurativo)", riprodotto all'allegato "A" e relativo ai prodotti delle classi 7 e 8 della Classificazione internazionale di Nizza, è un marchio di titolarità della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco (in seguito "CCIAA di Lecco") e costituisce l'oggetto del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

- 2.1. Con il termine "Marchio" si intende il marchio "Premana (figurativo)" come sopra definito.
- 2.2. Con il termine "Prodotti" si intendono i prodotti che rientrano nelle seguenti famiglie di articoli da taglio: forbici per estetica, forbici per il tessile, forbici per parrucchiere, forbici per cucina, forbici per agricoltura, coltelli ed altre lame da taglio (sportivi e da cucina), tronchesi. Nel momento in cui saranno approvate dalla CCIAA di Lecco le specifiche tecniche relative alle pinzette ed alle limette, i termini "Specifiche Tecniche" e "Prodotti" si estenderanno automaticamente anche a tali ulteriori articoli.
- 2.3. Con il termine "Specifiche Tecniche" si intendono le specifiche relative a ciascuna famiglia di Prodotti riportate all'allegato "B" del presente Regolamento.
- 2.4. Con il termine "Origine in Premana" si intende che vengono eseguite nel Comune di Premana le lavorazioni che, secondo la normativa applicabile, determinano l'origine dei Prodotti, oltre al controllo del processo lavorativo e finale.
- 2.5. Con il termine "Prodotti Licenziati" si intendono i Prodotti con Origine in Premana realizzati secondo le Specifiche Tecniche.
- 2.6. Con il termine "Licenziatario" si intende l'impresa alla quale la CCIAA di Lecco ha concesso la licenza d'uso del Marchio per i Prodotti Licenziati, a norma del presente Regolamento.

Art. 3 - Enti di gestione

- 3.1. La CCIAA di Lecco è l'Ente titolare dei diritti relativi al Marchio, nonché dei rapporti giuridici con i Licenziatari.
- 3.2. Lariodesk Informazioni, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco (in seguito "Lariodesk") svolge le funzioni di segreteria ai sensi del presente Regolamento e delle eventuali delibere della CCIAA di Lecco.

In particolare, Lariodesk:

- (a) riceve le domande dei richiedenti la licenza d'uso del Marchio,
- (b) svolge le attività istruttorie necessarie per verificare la conformità delle domande alle disposizioni del presente Regolamento e, all'occorrenza, richiede le informazioni e la documentazione pertinente alle imprese richiedenti,
- (c) trasmette le domande esaminate alla CCIAA di Lecco per la prosecuzione della procedura,
- (d) raccoglie le sottoscrizioni dei contratti di licenza d'uso del Marchio da parte dei Licenziatari,

- (e) esegue i controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del contratto di licenza d'uso del Marchio e del presente Regolamento da parte dei Licenziatari,
- (f) informa la CCIAA di Lecco in merito alle risultanze delle proprie attività istruttorie, di controllo e di segreteria,
- (g) svolge ogni altra attività connessa alla funzione di segreteria.

Lariodesk, nello svolgimento delle proprie funzioni, ed in particolare delle attività istruttorie e dei controlli sopra menzionati, potrà avvalersi, a propria discrezione, della collaborazione di soggetti terzi.

- 3.3. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo consultivo costituito con delibera della CCIAA di Lecco composto da: un membro designato dalla CCIAA di Lecco con funzione di Presidente, due membri espressione delle amministrazioni locali di Premana, un membro appartenente al corpo docente del Politecnico e cinque membri espressione dell'imprenditorialità di settore di Premana. Il CTS ha la funzione di svolgere analisi, valutazioni e qualsiasi altra attività consultiva pertinente il Marchio ed il presente Regolamento e di riferire in merito alla CCIAA di Lecco. Quest'ultima, sentito il CTS in carica, potrà comunque modificare la composizione del CTS, mediante propria deliberazione, per renderla più aderente agli sviluppi dell'iniziativa.
- 3.4. La CCIAA di Lecco conserva comunque ogni potere relativo al Marchio ed alla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 4 – Requisiti ed obblighi per l'ammissione all'uso del Marchio

Possono ottenere la licenza d'uso del Marchio per i Prodotti Licenziati tutte le imprese che:

- (a) siano iscritte al Registro delle imprese secondo la normativa vigente;
- (b) svolgano nel Comune di Premana le lavorazioni che determinano l'Origine in Premana della famiglia o delle famiglie di Prodotti per le quali si richiede la licenza del Marchio;
- (c) abbiano verificato con appositi test la conformità alle Specifiche Tecniche dei Prodotti per i quali richiedono la licenza;
- (d) si impegnino ad usare il Marchio solo in relazione ai Prodotti con Origine in Premana e realizzati secondo le Specifiche Tecniche;
- (e) si impegnino a rispettare il presente Regolamento ed il relativo contratto di licenza.

Le condizioni e gli impegni sopra elencati dovranno sussistere per tutte le famiglie di Prodotti per le quali si richiede la licenza del Marchio.

Art. 5 – Presentazione delle domande e conclusione della licenza d'uso del Marchio

- 5.1. L'impresa che intenda ottenere una licenza d'uso del Marchio per una o più famiglie di Prodotti Licenziati tra quelle indicate all'art. 2.2. dovrà presentare un'apposita domanda scritta a Lariodesk, utilizzando il modello appositamente predisposto.
- 5.2. La domanda dovrà essere indirizzata alla CCIAA di Lecco e dovrà contenere, sotto la responsabilità del richiedente, l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa richiedente, l'indicazione specifica della famiglia o famiglie di Prodotti tra quelle indicate all'art. 2.2. per le quali si chiede la licenza, la dichiarazione di conformità all'art. 4 ed, in particolare, la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 (a), 4 (b) e 4 (c) e gli impegni di cui agli articoli 4 (d) e 4 (e), la dichiarazione a norma di legge relativa al trattamento dei dati personali, ed ogni altra informazione pertinente richiesta dall'apposita modulistica.
- 5.3. Ove la domanda difettesse dei dati, condizioni ed impegni prescritti, o qualora si ritenga opportuno procedere ad eventuali attività istruttorie finalizzate al loro accertamento (compresa la richiesta a campione dei rapporti dei test di cui sopra all'art. 4.c), Lariodesk invierà una comunicazione al

richiedente con la richiesta di integrare la domanda e/o di documentare la sussistenza dei requisiti prescritti; altrimenti, qualora non si ravvisi tale necessità, Lariodesk comunicherà al richiedente di avere esaminato la domanda e di averla trasmessa alla CCIAA di Lecco per la prosecuzione della procedura.

- 5.4. In seguito alla presentazione della domanda da parte del richiedente conformemente alle disposizioni del presente Regolamento ed espletata l'istruttoria da parte di Lariodesk, la CCIAA di Lecco procederà alla conclusione del contratto di licenza d'uso del Marchio con il Licenziatario per i Prodotti Licenziati specificati nella domanda, alle condizioni previste nel presente Regolamento e nel contratto di licenza.
- 5.5. Il contratto di licenza del Marchio richiede la forma scritta a pena di nullità.
- 5.6. Qualora il Licenziatario abbia ottenuto la licenza d'uso del Marchio per determinate famiglie di Prodotti Licenziati e intendesse successivamente estendere la licenza ad ulteriori famiglie di Prodotti Licenziati, dovrà farne domanda alla CCIAA di Lecco nelle medesime forme e secondo la medesima procedura sopra previste.

Art. 6 – Condizioni della licenza di Marchio

- 6.1. La concessione della licenza del Marchio da parte della CCIAA di Lecco al Licenziatario è non esclusiva ed ha per oggetto la famiglia o le famiglie pertinenti di Prodotti Licenziati. La licenza si riferisce al territorio italiano. Essa si estende anche agli eventuali ulteriori territori nei quali la CCIAA di Lecco risulti titolare di diritti sul Marchio, fintantoché sussisteranno tali diritti.
- 6.2. Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta dalla domanda di marchio collettivo depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nell'utilizzo del Marchio, il Licenziatario deve attenersi al manuale per l'uso del Marchio ove predisposto dalla CCIAA di Lecco e, comunque, alle indicazioni fornite dalla CCIAA di Lecco per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione ed altre modalità di rappresentazione.
- 6.3. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sublicenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta, caso per caso, della CCIAA di Lecco.

Art. 7 – Usi consentiti del Marchio

- 7.1. Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti Licenziati, ossia Prodotti con eguali requisiti di Origine in Premana e di Specifiche Tecniche corrispondenti a quelli a cui sono tenuti anche gli altri Licenziatari, e non potrà farne uso in relazione a prodotti diversi dai Prodotti Licenziati.
- 7.2. In particolare, il Licenziatario può usare il Marchio sui Prodotti Licenziati ed i relativi imballi, nonché sui cataloghi, campioni, materiale illustrativo e pubblicitario e così via, sempre che i medesimi si riferiscano ai Prodotti Licenziati.
- 7.3. E', comunque, vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei Prodotti Licenziati contraddistinti dal Marchio.
- 7.4. Il Licenziatario si impegna, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio, di Lariodesk o della CCIAA di Lecco.
- 7.5. I Prodotti Licenziati contraddistinti dal Marchio messi in commercio dal Licenziatario circolano ai sensi delle norme di legge applicabili.

Art. 8 – Controlli

- 8.1. Il Licenziatario si impegna a consentire a Lariodesk, anche attraverso terzi da essa incaricati, con adeguato preavviso e secondo i dettagli da definirsi con il Licenziatario, i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e del contratto di licenza. L'eventuale rifiuto da parte del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della licenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 10 del presente Regolamento.

- 8.2. Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento o del contratto di licenza di Marchio presso il Licenziatario soggetto a verifica, si applicheranno le sanzioni previste all'art. 10 e gli eventuali costi della CCIAA di Lecco e di Lariodesk riferiti ai controlli verranno addebitati al Licenziatario; in caso contrario, tali costi saranno sostenuti dalla CCIAA di Lecco. Nessuna richiesta di rimborso o altra pretesa potrà, comunque, essere avanzata dal Licenziatario a causa dei controlli e delle attività istruttorie previste nel presente Regolamento, indipendentemente dal fatto che le medesime accertino o meno irregolarità da parte del Licenziatario.

Art. 9 – Durata

- 9.1. La licenza d'uso del Marchio entra in vigore al momento della sua stipulazione e rimane in vigore a tempo indeterminato fino a quando la CCIAA di Lecco continuerà ad adottare il Marchio.
- 9.2. La CCIAA di Lecco si riserva di valutare, di volta in volta, i risultati relativi all'adozione del Marchio e all'esecuzione del presente Regolamento. In seguito a tali valutazioni, è facoltà discrezionale della CCIAA di Lecco, qualora ritenga di non dovere proseguire nella titolarità e nella gestione del Marchio:
- a) cedere il Marchio ed i rapporti ad esso relativi, compresi tutti i contratti di licenza in corso con i Licenziatari (e non solo parte di essi), ad un terzo che assuma la funzione di garantire la qualità e le caratteristiche dei Prodotti e si impegni a rispettare il presente Regolamento ed i contratti di licenza in corso;
 - b) qualora non venga individuato entro un termine ragionevole un terzo idoneo a norma della precedente lettera a), recedere da tutti i contratti di licenza in corso con la comunicazione di un preavviso di centottanta (180) giorni, mediante comunicazione scritta inviata ai Licenziatari, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altre eventuali forme idonee a norma di legge.
- 9.3. Ciascun Licenziatario ha diritto di recesso dal contratto di licenza d'uso del Marchio. Tale diritto potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di un (1) mese, mediante comunicazione scritta inviata dal Licenziatario alla CCIAA di Lecco, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.4. Qualora dovesse estinguersi totalmente ogni diritto sul Marchio in uno o più paesi diversi dall'Italia (sia esso derivante da domande o da concessioni di Marchio internazionali, comunitari o nazionali), o l'uso del Marchio fosse giudicato in violazione di diritti anteriori di terzi in detti paesi, la licenza si intenderà automaticamente limitata ai rimanenti paesi. La licenza del Marchio proseguirà pertanto relativamente ai restanti paesi senza variazioni, anche per quanto riguarda i contributi dovuti dal Licenziatario. Qualora, invece, dovesse estinguersi totalmente ogni diritto sul Marchio in Italia (sia esso derivante da domande o concessioni di Marchio italiane o comunitarie), o l'uso del Marchio fosse giudicato in violazione di diritti anteriori di terzi in Italia, ciascuna delle parti potrà risolvere con effetto immediato il contratto di licenza di Marchio, senza che siano dovuti ulteriori contributi dal Licenziatario. Inoltre, la CCIAA di Lecco rimborserà in tal caso il contributo versato dal Licenziatario per l'anno in corso, senza altro dovere. In ogni caso, la CCIAA di Lecco, nei limiti inderogabili di legge, sarà comunque esonerata da ogni responsabilità per danni o ad altro titolo derivanti dalle fattispecie sopra previste nel presente art. 9.4.

Art. 10 – Sanzioni

- 10.1. In caso di violazione delle previsioni del contratto di licenza di Marchio o del presente Regolamento, la CCIAA di Lecco, a norma dell'art. 1454 del Codice Civile, intimerà per iscritto al Licenziatario di adempiere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della CCIAA di Lecco.
- 10.2. Inoltre, la licenza del Marchio è sottoposta alla condizione risolutiva, ex artt. 1353 e seguenti del codice civile, a norma del quale essa potrà essere risolta dalla CCIAA di Lecco al venire meno di una delle condizioni sopra previste agli articoli 4.a e 4.b. Pertanto, qualora una delle suddette condizioni venga meno, la CCIAA di Lecco avrà diritto di dichiarare la licenza del Marchio risolta e priva di qualsiasi effetto con decorrenza immediata, mediante dichiarazione scritta al Licenziatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Licenziatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla

CCIAA di Lecco, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora venga meno una di tali condizioni.

Art. 11 – Divieto d'uso del Marchio successivamente allo scioglimento della licenza

- 11.1. A partire dal momento della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo del contratto di licenza d'uso del Marchio, il Licenziatario non potrà fare più alcun uso dello stesso.
- 11.2. Tuttavia, il Licenziatario, salvo il caso dello scioglimento del contratto di licenza di Marchio o di limitazione del territorio della licenza a causa della violazione di diritti di terzi, potrà vendere i Prodotti Licenziati contraddistinti con il Marchio giacenti a magazzino, o in corso di fabbricazione, o per i quali abbia assunto impegni giuridicamente vincolanti di vendita a terzi, ed utilizzare il relativo materiale illustrativo o pubblicitario, purché detti Prodotti Licenziati e materiali siano conformi al presente Regolamento e, comunque, non oltre centottanta (180) giorni dalla data della risoluzione, recesso o scioglimento della licenza di Marchio.
- 11.3. La CCIAA di Lecco non assume alcuna responsabilità per gli eventuali pregiudizi o costi sostenuti dal Licenziatario per i Prodotti Licenziati ed i materiali che non potranno essere commercializzati o utilizzati dopo la scadenza dei termini sopra specificati agli artt. 11.1 e 11.2.

Art. 12 – Contributo, spese ed azioni a difesa del Marchio

- 12.1. Quale contributo per la concessione della licenza del Marchio, il Licenziatario verserà alla CCIAA di Lecco l'importo pattuito nel contratto di licenza in applicazione dei tariffari determinati dalla CCIAA di Lecco.
- 12.2. Qualsiasi eventuale spesa relativa alla licenza d'uso del Marchio è interamente a carico del Licenziatario.
- 12.3. La CCIAA di Lecco sostiene le spese relative alle proprie eventuali attività. La CCIAA di Lecco non è tenuta nei confronti del Licenziatario a sostenere alcuna spesa o a svolgere qualsivoglia attività promozionale o di altra natura in relazione alla licenza d'uso del Marchio e, più in generale, alla materia disciplinata dal presente Regolamento.
- 12.4. La CCIAA di Lecco si riserva il diritto, a propria discrezione, di agire nei confronti di eventuali contraffattori del Marchio o di soggetti che ne facciano un uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, del contratto di licenza e alle norme di legge.

Art. 13 – Responsabilità

- 13.1. La CCIAA di Lecco, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti del Licenziatario per cause di:
- a) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di Marchio,
 - b) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.
- 13.2. Il Licenziatario assume ogni responsabilità per i Prodotti Licenziati, compresa, a titolo esemplificativo, quella relativa alla loro progettazione, fabbricazione, marcatura, etichettatura, uso, promozione, distribuzione, vendita e conformità alle norme di legge in vigore, e si impegna pertanto a manlevare e a tenere la CCIAA di Lecco indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 13.3. Il Licenziatario si impegna, inoltre, a manlevare e a tenere la CCIAA di Lecco indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti degli acquirenti dei Prodotti Licenziati e di eventuali altri aventi causa del Licenziatario derivante dalla violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del Marchio.

Art. 14 – Conciliazione ed arbitrato

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Regolamento e dal relativo Contratto di licenza al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Regolamento e dal relativo Contratto di licenza o in relazione agli stessi, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

Art. 15 - Norme applicabili

- 15.1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente patto o regolamento d'uso del Marchio. Esso trova applicazione anche ai rinnovi del Marchio.
- 15.2. Gli allegati del presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.
- 15.3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nel contratto di licenza d'uso del Marchio si rinvia alle norme di legge applicabili.
- 15.4. Tenuto conto che gli sviluppi del contesto economico e delle strategie di settore potrebbero richiedere un aggiornamento del presente Regolamento, la CCIAA di Lecco avrà il diritto, in qualsiasi momento, di modificare a propria discrezione le previsioni del presente Regolamento nei confronti della generalità dei Licenziatari con provvedimento dei propri organi direttivi, senza che ne derivi responsabilità alcuna nei confronti dei Licenziatari. Le modifiche diventeranno efficaci all'atto della pubblicazione con mezzi idonei a portarle a conoscenza del pubblico dei Licenziatari o, in mancanza, all'atto del ricevimento della comunicazione individuale inviata dalla CCIAA di Lecco al Licenziatario. Il Licenziatario, in ogni caso, in seguito all'avvenuta pubblicazione o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione, avrà facoltà di recesso dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla CCIAA di Lecco, entro un termine ragionevole, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lecco, 8 luglio 2010

CAMERA DI COMMERCIO
DI LECCO

Il Presidente
(Ing. Vico Valassi)



AII. A

Marchio Premana figurativo



AII. B

Specifiche Tecniche

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: COLTELLI e altre lame da taglio	
--	--	--

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420.</p> <p>Minimo 420 per lame sportive o speciali acciai speciali (430-431-440).</p> <p>Per coltelli in acciaio al carbonio il valore minimo è C40.</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità.</p>
1b	Materiali manico	<p>Definizione dei materiali plastici del manico.</p> <p>Tutti quelli atossici e per alimenti certificati da produttori o stampatori.</p>	<p>Autodichiarazione sulla atossicità del materiale impiegato, da certificati dei fornitori (da non ripetere le analisi fornite).</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: COLTELLI e altre lame da taglio	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
2	Durezza della lama	Requisito fondamentale. Valore minimo richiesto: - acc. carbonio min 53 HRC - acc aisi min 53 HRC	Il valore indicato sulla confezione o sul catalogo o su materiale tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP) Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durezza tarato almeno ogni anno con campione di riferimento.
3	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da ISO 8442. I limiti di accettabilità possono essere diversi per prodotti con necessità particolari (ad esempio coltelli da formaggio)	Da effettuare prova di taglio su almeno tre prodotti per linea /serie/ famiglia di prodotto Prova sui campioni tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT)
4	Angolo di filo	Indicazione sulla scheda prodotto presentata con la domanda di adesione	Dato verificato annualmente (tolleranza come da ISO 8442).
5	Resistenza alla corrosione	- acciaio inossidabile: grado di resistenza come da norma ISO 8442. Nessuna indicazione sulla confezione	- acciaio inossidabile: secondo norma ISO 8442 prova "B" (ITT) Eseguire prova in laboratorio esclusi gli acciai al carbonio.

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI agricoltura	
--	--	--

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C50.</p> <p>In caso di acciaio inox minimo AISI 420.</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità</p>
2	Durezza della lama	<p>Indicazione del valore sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Valore minimo richiesto</p> <p>- acc. carbonio min 50 HRC acc. aisi min 50 HRC</p>	<p>Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP)</p> <p>Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durezza tarato almeno ogni anno con campione di riferimento</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI agricoltura	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
3	Capacità di taglio Durata del taglio	Esecuzione prove come da Procedura Prova di durata solo per prodotti ad uso intensivo (ad esempio potatura)	Da effettuare prova di taglio su: <ul style="list-style-type: none"> • diametro dichiarato a catalogo o su confezione prodotto • prova eseguita su legno da albero da frutta (pero), verde e non secco Prova di taglio su 1000 tagli con mantenimento dello sforzo di taglio con tolleranza max 10 % Prova su campione tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT)
4	Controlli finali sul prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - estetici e di finitura, - di marchiatura 	Finitura: <ul style="list-style-type: none"> - spigoli vivi e bave su manici e dorsi (at: assenza totale) - macchie di nichelatura (at) - uniformità di nichelatura, copertura su tutte le parti - molatura su tutta la lama - assenza di botte o rigature (at) Marchiatura come da regolamento di uso del logo: <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento logo aziendale e logo marchio collett. - leggibilità - dimensioni e proporzioni - colori (se su confezione) 	Controlli visivi (CQP) in finitura con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo) Controllo visivo del 1° pezzo di ogni lotto con raffronto disegno / foto validato del prodotto
5	Peso complessivo	Indicazione su confezione	

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI da cucina	
--	--	--

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C50</p> <p>Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità.</p>
2	Durezza della lama	<p>Indicazione del valore sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Valore minimo richiesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - acc. carbonio min 50 HRC - acc. aisi min 50 HRC 	<p>Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP)</p> <p>Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durezza tarato almeno ogni anno con campione di riferimento</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI da cucina	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
3	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da Procedura con attrezzatura di prova in costruzione.	Da effettuare prova di taglio in punta e fino a mezza lama su tipologie di prodotto: in attesa definizione, da definire caratteristiche dello stesso. Prova su campione tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT)
4	Nichelatura	Controllo spessore	Il valore dichiarato dal fornitore deve essere verificato con prova a campione almeno una volta all'anno (ITT + CQP). Con il fornitore del trattamento è necessario determinare una specifica di processo per la verifica delle saturazioni (CPC). Da specificare nella specifica i punti di misurazione.
5	Resistenza alla corrosione	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile: grado di resistenza come da ISO 8442 - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata 	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile secondo norma ISO 8442 prova "B" (ITT) - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata
6	Controlli finali sul prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - estetici e di finitura, - di marchiatura 	Finitura: <ul style="list-style-type: none"> - spigoli vivi e bave su manici e dorsi (at: assenza totale) - macchie di nichelatura (at) - uniformità di nichelatura, copertura su tutte le parti - molatura su tutta la lama - assenza di botte o rigature (at) Marchiatura come da regolamento di uso del logo: <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento logo aziendale e logo marchio collett. - leggibilità - dimensioni e proporzioni - colori (se su confezione) 	Controlli visivi (CQP) Prove di processo empiriche con prova di taglio (senza misura sforzo) su tessuto predefinito con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo). Controllo visivo del 1° pezzo di ogni lotto con raffronto disegno / foto validato del prodotto

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI da cucina	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettiva- zione
7	Altre caratteristiche	Manico	Autodichiarazione sulla atossicità del materiale impiegato, da certificati dei fornitori (da non ripetere)

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI estetica	
--	--	--

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C 45</p> <p>Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità</p>
2	Durezza della lama	<p>Indicazione del valore sul catalogo o su materiale informativo – tecnico</p> <p>Valore minimo 50 HRC</p>	<p>Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP)</p> <p>Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durezza tarato almeno ogni anno con campione di riferimento</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI estetica	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr.	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazio- ne
3	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da Procedura	<p>Da effettuare prova di taglio su tutta la lama su tessuto, da definire caratteristiche dello stesso. Prova su campione tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT)</p> <p>Prove di processo empiriche con prova di taglio (senza misura sforzo) su tessuto predefinito al 100%, non registrato. (CQP)</p> <p>Non necessaria prova a nuovo e usura</p>
4	Nichelatura	Controllo spessore	<p>Il valore dichiarato dal fornitore deve essere verificato con prova a campione con campionatura almeno un pezzo all'anno (ITT + CQP)</p> <p>Con il fornitore del trattamento è necessario determinare una specifica di processo per la verifica delle saturazioni (CPC)</p> <p>Da specificare nella specifica i punti di misurazione</p> <p>Necessaria lucidatura, eliminazione solchi</p>
5	Resistenza alla corrosione	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile grado di resistenza come da norma ISO 8442 - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata 	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile secondo norma ISO 8442 prova "B" (ITT) - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI parrucchiere	
--	---	--

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C50</p> <p>Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità.</p>
2	Durezza della lama	<p>Requisito fondamentale</p> <p>Valore minimo richiesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - acc. carbonio min 50 HRC - acc AISI min 55 HRC <p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p>	<p>Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP)</p> <p>Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durometro tarato almeno ogni anno con campione di riferimento</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI parrucchiere	
--	---	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
3	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da Procedura con attrezzatura di prova in costruzione	<p>Da effettuare prova di taglio in punta e fino a mezza lama su tipologie di prodotto: in attesa definizione, da definire caratteristiche dello stesso. Prova su campione tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT)</p> <p>Prove di processo empiriche con prova di taglio (senza misura sforzo) su tessuto predefinito con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo)</p> <p>In particolare per la forbice per sfoltire, necessaria esecuzione prova su tutta la lama.</p>
4	Nichelatura	Controllo spessore	<p>Il valore dichiarato dal fornitore deve essere verificato con prova a campione con campionatura di una prova all'anno (ITT + CQP)</p> <p>Con il fornitore del trattamento è necessario determinare una specifica di processo per la verifica delle saturazioni (CPC)</p> <p>La misurazione va effettuata nel punto "A" dell'allegato alla presente scheda.</p> <p>Necessaria lucidatura, eliminazione solchi</p>
5	Resistenza alla corrosione	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile: grado di resistenza come da norma ISO 8442 - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata 	<ul style="list-style-type: none"> - acciaio inossidabile secondo norma ISO 8442 prova "B" (ITT) - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI parrucchiere	
--	---	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
6	Durata della tenuta della vite	Nessuna indicazione sulla confezione	<p>Verifica attraverso ripetizione della prova di taglio dopo 1.000 cicli a vuoto con apposita attrezzatura, prova ITT e CQP almeno una volta all'anno</p> <p>Definire istruzione di regolazione/manutenzione all'utilizzatore per accertare se con tale intervento si aumenta il ciclo di funzionalità (20.000 sforbiciate) (ITT)</p>
7	Controlli finali sul prodotto: - estetici e di finitura, - di marchiatura	<p>Finitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spigoli vivi e bave su manici e dorsi (at: assenza totale) - macchie di nichelatura (at) - uniformità di nichelatura, copertura su tutte le parti - molatura su tutta la lama - assenza di botte o rigature (at) <p>Marchiatura come da regolamento di uso del logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento logo aziendale e logo marchio collett. - leggibilità - dimensioni e proporzioni - colori (se su confezione) 	<p>Controlli visivi (CQP) in finitura con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo)</p> <p>Controllo visivo del 1° pezzo di ogni lotto con raffronto disegno / foto validato del prodotto</p>
8	Peso complessivo	Indicazione su confezione	Valore variabile da modello a modello, non può essere definito un limite soglia

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse:		
	FORBICI tessile		

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	<p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p> <p>Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C50</p> <p>Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420</p>	<p>Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP)</p> <p>L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture.</p> <p>La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità</p>
2	Durezza della lama	<p>Requisito fondamentale</p> <p>Valore minimo richiesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - acc. carbonio min 50 HRC - acc AISI 420 min 53 HRC <p>Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.</p>	<p>Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (una prova per ogni processo di tempra per prodotto o per commessa di prodotti simili in uscita dalla tempra) (ITT + CQP)</p> <p>Può essere misurata dal tempratore a condizione che sia eseguita con durezza tarato almeno ogni anno con campione di riferimento</p>

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI tessile		

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazio- ne
3	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da Procedura con attrezzatura di prova in costruzione	Da effettuare prova di taglio in punta e fino a mezza lama su tipologie di prodotto: in attesa definizione, da definire caratteristiche dello stesso. Prova su campione tipo, da ripetere almeno una volta all'anno. (ITT) prova di durata con 20.000 cicli su carta e ripetizione prova taglio su stoffa.
4	Nichelatura	Controllo spessore	Il valore dichiarato dal fornitore deve essere verificato con prova a campione con campionatura di una prova all'anno (ITT + CQP) Con il fornitore del trattamento è necessario determinare una specifica di processo per la verifica delle saturazioni (CPC) La misurazione va effettuata nel punto "A" dell'allegato alla presente scheda. Necessaria lucidatura, eliminazione solchi
5	Resistenza alla corrosione	- acciaio inossidabile grado di resistenza come da norma ISO 8442 - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata	- acciaio inossidabile secondo norma ISO 8442 prova "B" (ITT) - acciaio al carbonio con nichelatura: non rilevata
6	Durata della tenuta della vite	Nessuna indicazione sulla confezione	Verifica attraverso ripetizione della prova di taglio dopo 1.000 cicli a vuoto con apposita attrezzatura, prova ITT e CQP almeno una volta all'anno.

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: FORBICI tessile		

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazio- ne
7	Controlli finali sul prodotto: - estetici e di finitura, - di marchiatura	<p>Finitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spigoli vivi e bave su manici e dorsi (at: assenza totale) - macchie di nichelatura (at) - uniformità di nichelatura, copertura su tutte le parti - molatura su tutta la lama - assenza di botte o rigature (at) <p>Controllo su: rigature, colpi, fessure; su laminato cricchi o solchi; su plastica bruciate di stampaggio</p> <p>Marchiatura come da regolamento di uso del logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento logo aziendale e logo marchio collett. - leggibilità - dimensioni e proporzioni - colori (se su confezione) 	<p>Controlli visivi (CQP) in finitura con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo)</p> <p>Prove di processo empiriche con prova di taglio (senza misura sforzo) su tessuto predefinito con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo)</p> <p>Controllo visivo del 1° pezzo di ogni lotto con raffronto disegno / foto validato del prodotto</p>
8	Altre caratteristiche	Dimensioni	Da 2,5 a 14 pollici

FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse:
TRONCHESI

SPECIFICA TECNICA

Requisiti richiesti ai prodotti/linee di prodotto che intendono fregiarsi del Marchio Collettivo di Qualità dei prodotti da taglio di Premana.

Definizione dei requisiti, indicazione delle modalità per la loro oggettivazione, modalità di verifica.

Definizione delle specifiche di prodotto, a cura del fabbricante.

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto

N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
1	Materiale	Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico. Per i prodotti in acciaio al carbonio richiesto come standard minimo il C45 Per gli inossidabili il livello minimo di materiale è : AISI 420	Il sistema di acquisto del fabbricante deve basarsi su certificati di prova controllati in accettazione e su un sistema di identificazione del materiale a magazzino. (CQP) L'azienda deve garantire la conservazione dei certificati di analisi per tutte le forniture. La dichiarazione del fornitore non elimina la responsabilità oggettiva dell'azienda che appone il marchio collettivo di qualità
2	Origine	Nessuna indicazione su confezione, oltre a marchio aziendale e Premana	Internamente a Premana deve essere eseguita la lavorazione di affilatura e di controllo finale. Prove di funzionamento devono essere eseguite a Premana Misura della durezza eseguita a Premana

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: TRONCHESI	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
3	Durezza della lama	Requisito fondamentale Valore minimo richiesto - acc. carbonio min 45 HRC - acc aisi min 45 HRC Indicazione del materiale della lama sul catalogo o su materiale informativo – tecnico.	Il valore indicato sul catalogo o su materiale informativo – tecnico deve essere verificato con prova a campione (1%) su tronchese montato su zona di sovrapposizione (ITT + CQP) Può essere misurata da azienda o fornitore a condizione che sia eseguita con durometro tarato almeno ogni anno con campione di riferimento
4	Capacità di taglio e durata del filo	Esecuzione prove come da Procedura	Da effettuare prova di taglio su tessuto, da definire caratteristiche dello stesso. Prova su campione tipo, da ripetere almeno su un campione una volta all'anno. (ITT) Prova di sforzo: chiudere con pressione di kg senza deformazione o rottura. Prove di processo empiriche con prova di taglio (senza misura sforzo) su tessuto predefinito al 100%, non registrato. (CQP)
5	Controllo del filo	Nessuna indicazione su confezione	Controllo in controluce, verso lampada o fonte luminosa a 100 Watt. Deve chiudere in punta per 1/3 della lama, poi forzando non deve evidenziare fili di luce disomogenei su tutto il tagliente.
6	Nichelatura	Controllo spessore	Il valore dichiarato dal fornitore deve essere verificato con prova a campione almeno una volta all'anno (ITT + CQP) Con il fornitore del trattamento è necessario determinare una specifica di processo per la verifica delle saturazioni (CPC) Da specificare nella specifica i punti di misurazione

	FAMIGLIA di prodotto/sottoclasse: TRONCHESI	
--	--	--

Caratteristiche specifiche per linea di prodotto			
N. Pr	Specifica	Indicazioni: requisito minimo di marchio su prodotto/confezione	Modalità di gestione e oggettivazione
7	Controllo ritorno molla	Nessuna indicazione su confezione	Controllo empirica a campione, 1x 1000, con prova ritorno molla dopo 100 chiusure e aperture, la molla deve riaprire il tronchese immediatamente.
8	Controlli finali sul prodotto: - estetici e di finitura, - di marchiatura	Finitura: - spigoli vivi e bave su manici e dorsi (at: assenza totale) - macchie di nichelatura (at) - uniformità di nichelatura, copertura su tutte le parti - molatura su tutta la lama - assenza di botte o rigature - Controllo presenza di schegge Marchiatura come da regolamento di uso del logo: posizionamento logo aziendale e logo marchio collettivo: - leggibilità - dimensioni e proporzioni - colori (se su confezione)	Controlli visivi (CQP) in finitura con registrazione 10 % (su scheda si indicano i pezzi controllati per ogni lotto di lavorazione/controllo) Controllo visivo del 1° pezzo di ogni lotto con raffronto disegno / foto validato del prodotto